



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala

ORDINANZA n. 5/2026

PERICOLO DI CROLLO DELLA TORRE FARO, DETERMINATO DA EVIDENTI FENOMENI DI CORROSIONE STRUTTURALE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Marsala,

VISTO il cedimento della torre faro ubicata presso la banchina del Molo Colombo, avvenuto in data 19 gennaio 2026;

CONSIDERATO che, a seguito di tale evento, questa Autorità Marittima ha richiesto un sopralluogo urgente al fine di accertare la solidità strutturale delle restanti torri faro;

ACCERTATO che dalle verifiche effettuate è emerso un grave stato di corrosione strutturale, tale da determinare un potenziale pericolo anche per la seconda torre faro posta presso la medesima banchina del Molo Colombo;

VISTI gli atti di Ufficio;

VISTA la propria Ordinanza n. 10/2013 del 16/04/2013, recante il Regolamento del Porto di Marsala;

VISTI gli articoli 16, 17, 30, 62, 73 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di dettare norme restrittive in merito all'utilizzo di alcuni tratti di banchina del porto di Marsala, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e portuale e la pubblica incolumità, nonché di prevenire possibili danni a persone, cose e all'ambiente circostante;

RENDE NOTO

che nel Porto di Marsala (TP), **all'interno dello Banchina "Molo Colombo"**, ricompreso all'interno del **raggio di 40 metri** avente le sottoelencate coordinate geografiche (WGS 84) e meglio rappresentato nell'allegato stralcio planimetrico, è presente la "torre faro" con gravi criticità strutturali, che cagiona un pericolo per la pubblica incolumità.

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	37°47'16.7"N	012°26'09"E

ORDINA

Art. 1

Interdizione dell'area nelle vicinanze della Torre Faro presso la Banchina Molo Colombo del Porto di Marsala

Con decorrenza immediata, nell'area indicata nel Rende Noto e meglio evidenziata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è fatto divieto di:

- a) parcheggiare o sostare con veicoli di qualsiasi tipo all'interno della zona interdetta;
- b) accedere o permanere nell'area interdetta senza autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggetti ai divieti di cui all'articolo 1:

- a) il personale della Guardia Costiera di Marsala e delle altre Forze di Polizia, nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) gli operai e il personale tecnico incaricati delle attività di messa in sicurezza e degli interventi autorizzati dall'Autorità Marittima.

Art. 3

Disposizioni finali e sanzioni

Resta fermo l'obbligo di ottemperare con la massima consentita urgenza agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia per ragioni di sicurezza pubblica o ordine pubblico. La loro inosservanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno nelle violazioni di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e, autonomamente o in concorso, nella fattispecie di reato prevista dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che non ricorrano reati diversamente perseguibili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo *online* dell'ufficio, consultabile nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Marsala, lì (data del protocollo informatico)

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vito MICELI**

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)

Allegato all'Ordinanza – Porto di Marsala

